
	<b>Linee guida gestione ed uso impianti Videosorveglianza</b>	CODICE
	MEYER	All.18 AZI056 rev.0 Data 13/05/2020

<b>REDATTO</b>	
Luigi Rufo, Bruno Manno	
<b>VERIFICATO</b>	
Direttore Sanitario	Francesca Bellini
Direttore Amministrativo	Tito Berti
Qualità e accreditamento	Stefania Gianassi
<b>APPROVATO</b>	<b>Nome</b>
Direttore Generale	Alberto Zanobini

	<b>Linee guida gestione ed uso impianti Videosorveglianza</b>	CODICE
	MEYER	All.18 AZI056 rev.0 Data 13/05/2020

# NORME DI DISCIPLINA SULL'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Ottobre 2020

## INDICE SOMMARIO

*Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni*

*Art. 2 – Finalità dell'attività di videosorveglianza*

*Art. 3 – Tutela della riservatezza dei lavoratori*

*Art. 4 – Procedura aziendale e Ubicazione degli impianti di videosorveglianza e loro fruibilità*

*Art. 5 – Informativa*

*Art. 6 – Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese*

*Art. 7 – Titolare, Responsabile ed incaricato del trattamento dei dati*

*Art. 8 – Diritto di accesso*

*Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione dei dati e sicurezza*

*Art. 10 – Cancellazione dei dati*

*Art. 11 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti*


*Art. 12 – Installazione di ulteriori impianti*

*Art. 13 – Disciplina degli specifici settori*

*Art. 14 – Diritti degli interessati*

*Art. 15 - Esclusione dalla disciplina delle presenti Linee Guida*

*Art. 16 – Disposizioni finali*

	<b>Linee guida gestione ed uso impianti Videosorveglianza</b>	CODICE
	MEYER	All.18 AZI056 rev.0 Data 13/05/2020

### ***Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni***

Il presente regolamento disciplina l'installazione nonché l'uso dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer.

Il presente documento è conforme alle nuove disposizioni sul trattamento di dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, al D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei dati personali.

Rientrano nella disciplina delle presenti Linee Guida le attività di seguito riportate:

*Videocontrollo*: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;

*Videosorveglianza*: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;

### ***Art. 2 – Finalità dell'attività di videosorveglianza / videocontrollo***

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza per:

- a) Tutela e prevenzione di atti di violenza a danno degli operatori sanitari,
- b) Tutela e salvaguardia della sicurezza all'interno della struttura,
- c) Sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento reati,
- d) Tutela ed eventuale verifica degli accessi, in zone sensibili, a persone non autorizzate.


I sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer o di altri soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la loro attività nell'area controllata dalle videocamere.

### ***Art. 3 – Tutela della riservatezza dei lavoratori***

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer da forme di controllo del loro operato circa le prestazioni lavorative dagli stessi espletate, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalla vigente normativa.

Qualora l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgano la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell'art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei lavoratori") e s.m.i..

In conformità a quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la privacy dell'8.04.2010, non è ammessa l'installazione di apparecchiature al fine esclusivo di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza del dipendente correlati al rispetto dell'orario di lavoro e alla correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. A tal proposito, l'Azienda non potrà irrogare ai dipendenti sanzioni disciplinari in conseguenza dell'utilizzo di apparecchiature installate dall'Azienda esclusivamente per il predetto fine.

	<b>Linee guida gestione ed uso impianti Videosorveglianza</b>	CODICE
	MEYER	All.18 AZI056 rev.0 Data 13/05/2020

In ogni caso, conformemente alla suddetta normativa, qualora dall'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, necessari per garantire la sicurezza del lavoro e la tutela dei beni aziendali, derivi anche la possibilità di un eventuale controllo a distanza dell'attività espletata dai lavoratori, l'installazione è subordinata al previo accordo con le OO.SS. Aziendali. In caso di difetto di accordo delle OO.SS., L'Azienda si avvale della procedura delineata dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

***Art. 4 – Procedura aziendale e Ubicazione degli impianti di videosorveglianza e loro fruibilità***

L'installazione degli impianti di videosorveglianza e/o Videocontrollo è autorizzata dal Titolare con apposito atto, previa documentata e motivata proposta del Responsabile della Struttura richiedente.

Il Titolare si avvale della collaborazione del Referente Aziendale per la Privacy, ai fini della procedura autorizzativa e delle valutazioni ad essa conseguenti.

La richiesta deve contenere:

- le motivazioni circa la necessità del sistema di videosorveglianza;
- l'area da sorvegliare, orari di attivazione, presenza di personale dipendente nelle aree di ripresa;
- evidenza sulla insufficienza di altri sistemi di controllo;
- necessità o meno della registrazione e relative motivazioni.

Il Titolare autorizza l'installazione del sistema con esplicito documento, nel quale sarà riportata la dislocazione dell'impianto, la tipologia delle attrezzature installate, nonché la motivazione della scelta dell'installazione. Detto documento sarà poi, a cura del competente Ufficio, trasmesso alle OO.SS. al fine dell'espletamento delle procedure previste ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Il documento suddetto, debitamente sottoscritto dal titolare e dalle OO.SS., sarà conservato, unitamente agli elenchi dei dispositivi e degli apparati nonché del loro posizionamento nell'ambiente ospedaliero, a cura del referente Aziendale per la privacy e del Responsabile dell'area Tecnica.


***Art. 5 – Informativa***

Tutti coloro che accedono ai locali dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer devono essere opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare.

L'obbligo di informativa, come disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 può essere adempiuto anche con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere, di cui all'allegato 2 al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

I cartelli devono essere collocati in posizione antistante ai sistemi di videosorveglianza e devono avere dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione; essi devono anche recare l'indicazione se l'attività è limitata alla sola ripresa o si estende anche alla registrazione delle immagini.

L' informativa deve indicare le finalità dell'installazione degli impianti visivi, citate nel precedente art. 2, le modalità di "trattamento dei dati" con essi raccolti, nonché i soggetti che rivestono i ruoli di Titolare e Responsabili del trattamento.

	<b>Linee guida gestione ed uso impianti Videosorveglianza</b>	CODICE
	MEYER	All.18 AZI056 rev.0 Data 13/05/2020

### ***Art. 6 – Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese***

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree non necessarie.

### ***Art. 7 – Titolare, Responsabili ed incaricati del trattamento dei dati***

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*.

Il Titolare deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

I Responsabili del trattamento sono le persone fisiche individuate dal Titolare che esercitano funzioni direttive nei settori in cui risultano installati i sistemi.

I Responsabili devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

I Responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Spetta al Responsabile la custodia dei sistemi per l'accesso ai locali delle sale di controllo, ai locali ed ai server per la conservazione del materiale relativo ai dati rilevati, nonché la custodia delle password per l'utilizzo dei sistemi.


L'accesso al sistema di videosorveglianza è permesso esclusivamente ai Responsabili del trattamento, agli incaricati addetti ai servizi ed ai tecnici incaricati per l'assistenza, la configurazione e la manutenzione, interni ed esterni individuati nominativamente dal Responsabile con atto scritto.

Gli Incaricati, opportunamente formati, operano sulla base dei compiti loro attribuiti dal Responsabile e non possono eseguire operazioni di trattamento per fini non individuati tra quelli loro assegnati. A tal fine a tutti gli Incaricati deve essere comunicato l'ambito del trattamento consentito in ragione dell'effettiva necessità per gli stessi di accedere ai dati per lo svolgimento dei rispettivi compiti e mansioni.

Gli Incaricati del materiale oggetto di trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile che saranno fornite al momento della nomina. Nello svolgimento della loro attività gli Incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità.

Gli Incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

	<b>Linee guida gestione ed uso impianti Videosorveglianza</b>	CODICE
	MEYER	All.18 AZI056 rev.0 Data 13/05/2020

Il Titolare accerta la puntuale osservanza, da parte dei soggetti dianzi indicati, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

I Responsabili hanno l'obbligo di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati visivi siano svolte esclusivamente per gli scopi precedentemente descritti.

Essi dovranno, altresì, impedire che gli stessi dati siano divulgati a soggetti estranei all'attività di trattamento, salvo che non si tratti di organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta per motivi di indagine.

### ***Art. 8 – Diritto di accesso***

Gli interessati, ossia coloro nei cui confronti sono prodotte o registrate le riprese visive, hanno il diritto di accedere esclusivamente ai dati che li riguardano per verificarne le modalità di trattamento.


Il diritto di accesso deve essere esercitato mediante istanza scritta, rivolta dall'interessato, al Responsabile del trattamento dei dati.

### ***Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione dei dati e sicurezza***

I dati personali disciplinati dal presente regolamento vengono:

- ✓ Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- ✓ Raccolti e registrati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni specificamente autorizzate, disciplinate da procedure/regole prefissate e non incompatibili con le finalità di cui sopra;
- ✓ Conservati ed eventualmente utilizzati in un lasso di tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono raccolti, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi dell'art. 11 del codice della Privacy.
- ✓ L'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.
- ✓ La conservazione delle immagini videoregistrate, non può superare l'arco temporale di 96 ore dalla raccolta, il cui termine massimo è determinato in relazione alle specifiche finalità istituzionali perseguite dall'Azienda di cui all'art. 2, lettera a) del presente regolamento, fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine, per soddisfare eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria, motivate dalla complessità delle indagini occorrenti ad individuare le modalità ed i responsabili della commissione di un fatto costituente reato.

Conformemente a quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la privacy dell'8.4.2010, gli impianti di videoripresa ed i dati con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate misure di sicurezza, dai pericoli di distruzione, di perdita e di intrusione da parte di individui non autorizzati ad utilizzarli od a disporre il trattamento.

	<b>Linee guida gestione ed uso impianti Videosorveglianza</b>	CODICE
	MEYER	All.18 AZI056 rev.0 Data 13/05/2020

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer adotta specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso i locali dove è posizionato il server con l'hard disk per la videosorveglianza digitale.

A questi locali può accedere, oltre al Titolare del Trattamento, solo ed esclusivamente il/i Responsabile/i, gli Incaricati del Trattamento e gli Amministratori di Sistema, istruiti formalmente sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

La stanza ove si trova il server è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locali non accessibili ai soggetti presenti a qualsiasi titolo nei locali ove si svolge l'attività istituzionale dell'A.O.U. Meyer.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'Autorità Giudiziaria in relazione ad attività investigativa in corso.

#### ***Art. 10 – Cancellazione dei dati***

In ottemperanza a quanto statuito nella norma che precede, in ordine alla temporaneità della conservazione dei dati, decorso il termine di volta in volta occorrente per stabilire il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2, i dati dovranno essere cancellati con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere conseguito l'effetto di rendere non più utilizzabili quelle per le quali è stata decisa l'eliminazione.

I Responsabili di ciascuna struttura presso cui sono ubicati i dispositivi di videosorveglianza si renderanno garanti della corretta cancellazione dei dati di cui al presente articolo.

#### ***Art. 11 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti***

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati trattati in violazione delle norme regolamentari e legislative, nonché esplicita diffida dal trattare i dati personali.

#### ***Art. 12 – Installazione di ulteriori impianti***


Qualora si rendesse necessaria l'installazione di ulteriori sistemi di sorveglianza visiva, oltre a quelli già esistenti, le relative operazioni dovranno essere autorizzate dal Direttore Generale, previa richiesta scritta, formulata dal Responsabile della Struttura in cui gli stessi dovranno essere collocati e previo accordo con le OO.SS. che dovranno essere tempestivamente informate.

#### ***Art. 13 – Disciplina degli specifici settori***

##### **Luoghi di lavoro**

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nello specifico:

	<b>Linee guida gestione ed uso impianti Videosorveglianza</b>	CODICE
	MEYER	All.18 AZI056 rev.0 Data 13/05/2020

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es: bagni, spogliatoi, docce, armadietti, spazi ricreativi).

### **Luoghi di cura**

L'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nei luoghi di cura deve garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato. Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (es: reparti di rianimazione) devono essere limitati a casi di comprovata indispensabilità, derivanti da specifiche esigenze di cura degli interessati. I monitor riservati al controllo dei pazienti devono essere posizionati in ambienti separati e non accessibili al pubblico. Il referente privacy deve assicurarsi che acceda alle immagini, rilevate per le predette finalità, solo il personale autorizzato.

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (ad es.: rianimazione): in tal caso, devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del/dei proprio/i congiunto/i o conoscente/i.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 è vietato trattare (ovvero raccogliere, registrare, organizzare, strutturare, conservare, diffondere, ecc...), tra gli altri, dati relativi alla salute, salvo che si verifichino uno dei casi esplicitati al paragrafo 2 del medesimo articolo.

### ***Art. 14 - Diritti degli interessato***

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di opporsi al trattamento e di richiedere la cancellazione nel caso i dati siano stati raccolti in violazione di legge.

L'interessato potrà esercitare tali diritti secondo le modalità e le forme previste dalla procedura aziendale per la gestione dei diritti in materia di protezione dei dati personali dell'interessato.

Resta ovviamente inteso che, in riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o integrazione in di cui all'art. 16 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

### ***Art. 15 - Esclusione dalla disciplina delle presenti Linee Guida***

Sono escluse dalla disciplina delle presenti Linee Guida le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso informato da parte del paziente.

### **Art. 16 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Linee Guida, si rinvia:

- alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- alle norme di cui alla Legge n. 300/1970 e s.m.i.;
- alle prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati Personali di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010.